

TRIBUNALE DI BARI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Carlotta SORIA, all'udienza del 23/9/2020, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2464/2017 r.g. proposta

da

D. ~~XXXXXXXXXX~~ G. ~~XXXXXXXXXX~~ rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Sances, domiciliatario, giusta procura a margine dell'atto di opposizione

-opponente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~, domiciliataria, in virtù di mandato in atti

-opposta-

nonché

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

-opposto contumace-

I

Il Giudice
C. Soria

AS

TRIBUNALE DI BARI

Le parti hanno concluso riportandosi alle difese in atti.

MOTIVI

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- Viene impugnato l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 01420000 ~~XXXXXXXXXX~~, notificata il 27/4/2001, emessa per conto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, avente ad oggetto sanzioni amministrative applicate ai sensi della legge n. 689/1981 relative all'anno 1999, con la quale l'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. aveva intimato a D. ~~XXXXXXXXXX~~ G. ~~XXXXXXXXXX~~ il pagamento della complessiva somma di ~~€9.450,00~~.

A fondamento dell'opposizione l'intimato ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa impositiva.

Ha concluso per l'annullamento dell'estratto di ruolo opposto, nonché per la condanna delle parti opposte al risarcimento del danno, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato l'8/2/2017).

I.2.- L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inimpugnabilità del ruolo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo per l'inammissibilità e il rigetto della proposta opposizione, vinte le spese di lite (comparsa di risposta depositata il 9/6/2017).

I.3.- L'ente impositore è rimasto contumace.

I.4.- Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ordinanza del 12/10/2017), la causa, istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza è stata discussa oralmente e decisa ai

TRIBUNALE DI BARI

sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e dei motivi, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

II.- Nel merito, l'opposizione è fondata e dev'essere accolta.

Va, in particolare, osservato che l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 29294/2019).

Nella specie, l'interesse ad agire è ravvisabile nella contestazione da parte dell'ente impositore dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella, pur nella assoluta genericità della relativa ricostruzione, dalla quale si evince la verosimile insussistenza o mancata individuazione del titolo esecutivo sotteso alla cartella esattoriale (doc. 4 fasc. D ~~123456789~~ ~~123456789~~), così come nel sollecitato ricorso da parte del concessionario alla sospensione legale della riscossione, operante nella differente ipotesi di prescrizione intervenuta prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (doc. 3 fasc. cit.).

Va, invece, disattesa la pretesa risarcitoria vantata dall'opponente, connotata da assoluta genericità e priva di adeguato supporto probatorio.

III.- Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c.

TRIBUNALE DI BARI

Alla liquidazione del compenso, deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55, la cui disciplina transitoria (art. 28) ne prevede espressamente l'applicazione alle "liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il 3/4/2014). Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, ridotti ai valori minimi in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse:

Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00			
FASI	VALORE MEDIO	AUMENTO/RIDUZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	2430	-50%	1215
Introduttiva	1550	-50%	775
Istruttoria	5400	-70%	1620
Decisoria	4050	-50%	2025
TOTALE			5635

IV.- La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in Cancelleria.

Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.

P.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 8/2/2017, da D. [REDACTED] G. [REDACTED] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, così provvede:

a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA il ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 0142000 [REDACTED], notificata il 27/4/2001;

b) RIGETTA ogni altra domanda;


c) CONDANNA le parti opposte, in solido tra loro, alla

TRIBUNALE DI BARI

rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che liquida in €5.635,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.

Bari, 23/9/2020

Il Giudice - Carlotta Soria



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 2464/2017 RG

(segue dal verbale dell'udienza 23/9/2020)

IL GIUDICE

ritenuto che, essendo state precisate le conclusioni, la causa possa essere trattata e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;

DISPONE la discussione orale della causa.


I difensori delle parti presenti discutono la causa riportandosi alle difese in atti.

A questo punto il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Il Giudice rientra in aula e dà lettura del dispositivo e dei motivi della sentenza.

Il Cancelliere

Il Giudice - Carlotta Soria





TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Sentenza Nr. 2843/2020 pubb. Il 23/09/2020 R.G. 2464/2017
CERTIFICATO DI PASSAGGIO IN GIUDICATO
DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'articolo n. 124 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile si certifica che avverso la presente sentenza non risulta essere stato proposto, nei termini di legge, appello
Sentenza passata in cosa giudicata.

Bari, 12/04/2021

Il direttore
Dott.ssa L. [REDACTED]
(firmato digitalmente)